

GUIDA OPERATIVA ALL'IPERAMMORTAMENTO 2026

1. INTRODUZIONE.....	2
2. AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO	3
2.1 La platea dei beneficiari e la natura del reddito	3
2.2 Soggetti esclusi e settori critici	3
2.3 Le condizioni abilitanti: Sicurezza e DURC	4
3. AMBITO TEMPORALE E IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ.....	5
3.1 La finestra temporale degli investimenti.....	5
3.2 Il Vincolo "Made in EU": sovranità tecnologica e implicazioni operative	5
4. ANALISI OGGETTIVA: LE ALIQUOTE E I NUOVI ALLEGATI IV E V	7
4.1 La Struttura delle aliquote	7
4.2 Il calcolo per i beni acquisiti in proprietà	8
4.3 Il calcolo per i beni acquisiti in leasing finanziario.....	9
4.4 Allegato IV: Beni materiali strumentali 4.0	12
4.5 Allegato V: Beni immateriali 4.0 e l'evoluzione verso il digitale avanzato	13
5. FOCUS ENERGIA: FOTOVOLTAICO E AUTOPRODUZIONE.....	14
5.1 Requisiti specifici per il fotovoltaico	15
5.2 Iscrizione al Registro ENEA.....	16
5.3 La perizia tecnica.....	16
5.3 Il Principio DNSH e la sicurezza	16
5.4 Tecnologie ammissibili e produttori compatibili ai fini dell'iperammortamento.....	17
5.5 Casi esemplificativi di acquisto e di leasing finanziario	18
6. LA CUMULABILITÀ E LA CLAUSOLA DEL "COSTO NETTO"	21
6.1 La regola del "Netto delle Sovvenzioni"	21
6.2 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Nuova Sabatini	21
6.3 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Credito ZES Unica.....	22
6.4 Divieto di Cumulo con Transizione 5.0	22
7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI E DICITURE OBBLIGATORIE	23
7.1 Dicitura in fattura	23
7.2 Perizia asseverata e attestazione di conformità.....	23
7.3 Comunicazione al GSE	24
7.4 Recapture (riliquidazione dell'agevolazione)	25
7.5 Applicazione del meccanismo di recapture in caso di leasing finanziario	25
8. CONCLUSIONI	26

1. INTRODUZIONE

La pubblicazione della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", segna un momento di profonda discontinuità nella strategia di politica industriale italiana. Con l'introduzione dei commi da 427 a 436 dell'articolo 1, il legislatore ha operato una scelta strutturale che trascende la mera proroga degli incentivi preesistenti, delineando un ritorno al meccanismo della **deduzione extracontabile** (o variazione in diminuzione della base imponibile), abbandonando parzialmente la logica del credito d'imposta che ha caratterizzato il Piano Transizione 4.0 e 5.0 negli ultimi esercizi finanziari.

Questa manovra non rappresenta un semplice ripristino del "vecchio" Iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), ma ne costituisce un'evoluzione sofisticata, calibrata sulle nuove esigenze di sovranità tecnologica europea e di sostenibilità energetica. La *ratio* sottesa a tale intervento appare duplice: da un lato, premiare le imprese che generano utili imponibili, legando il beneficio fiscale alla redditività e alla solidità finanziaria prospettica dell'azienda, piuttosto che alla sola capacità di spesa; dall'altro, orientare la domanda di beni strumentali verso produzioni continentali, attraverso l'introduzione di stringenti vincoli territoriali sulla provenienza dei beni ("Made in EU").

Il presente documento si propone di analizzare la nuova disciplina, esaminando le implicazioni operative, fiscali e strategiche per le imprese italiane. L'analisi si estenderà dalla definizione dei perimetri soggettivi e oggettivi, con particolare enfasi sui nuovi Allegati IV e V che ridefiniscono le tecnologie abilitanti, fino alla complessa architettura dei calcoli di convenienza e cumulabilità, profondamente modificata dalla clausola del "costo netto". Per quanto attiene al settore energetico, è presente un focus sugli impianti fotovoltaici e sulle relative specifiche di efficienza, nonché sugli adempimenti formali necessari per blindare il diritto all'agevolazione in sede di accertamento.

Particolare attenzione verrà dedicata alle modalità di fruizione in caso di acquisizione tramite leasing finanziario e alle regole di "recapture", elementi critici per la corretta gestione dell'agevolazione nel tempo.

2. AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO

2.1 La platea dei beneficiari e la natura del reddito

Il comma 427 dell'articolo 1 della Legge 199/2025 identifica come beneficiari della misura i **soggetti titolari di reddito d'impresa** che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Questa formulazione, apparentemente lineare, sottende una serie di inclusioni ed esclusioni che meritano un'analisi approfondita.

Rientrano a pieno titolo nel perimetro agevolativo:

- le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le società di persone (S.n.c., S.a.s.) ed equiparate;
- le ditte individuali esercenti attività commerciale in regime di contabilità ordinaria o semplificata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal paese di residenza della casa madre, purché assoggettati a tassazione in Italia per il reddito prodotto dalla stabile organizzazione;
- gli enti non commerciali, con esclusivo riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata e per i beni ad essa funzionalmente destinati.

A differenza del credito d'imposta che per sua natura poteva essere fruito anche in assenza di utili (seppur nei limiti della capienza dei versamenti F24), l'iperammortamento opera come una **variazione in diminuzione** dal reddito imponibile IRES o IRPEF. Ne consegue che l'effettivo beneficio economico è subordinato all'esistenza di un reddito imponibile capiente nel periodo di ammortamento del bene. In caso di perdita fiscale, la maggiorazione del costo non va persa, ma incrementa l'ammontare della perdita riportabile agli esercizi successivi, secondo le regole ordinarie dell'articolo 84 del TUIR, differendo temporalmente il vantaggio finanziario.

2.2 Soggetti esclusi e settori critici

Il legislatore ha mantenuto e rafforzato le clausole di esclusione volte a garantire che le risorse pubbliche non vengano convogliate verso soggetti in stato di crisi o privi dei requisiti di legalità e sicurezza.

Sono tassativamente esclusi dal beneficio:

- **Professionisti e lavoratori autonomi:** I soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR), anche se associati in studi professionali, restano esclusi dalla maggiorazione, confermando l'orientamento storico che vede l'iperammortamento come uno strumento tipicamente industriale.
- **Forfetari:** Sono esclusi i soggetti che applicano il regime forfettario (Legge 190/2014), in quanto determinano il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, rendendo irrilevante la deduzione analitica dei costi, inclusi gli ammortamenti e le relative maggiorazioni.
- **Imprese in crisi:** Il comma 428 specifica che non possono accedere all'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. L'esclusione opera anche per le imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- **Sanzioni Interdittive:** Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti). Si tratta di una clausola di onorabilità che mira a escludere dal perimetro degli aiuti di Stato i soggetti coinvolti in illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2.3 Le condizioni abilitanti: Sicurezza e DURC

L'accesso all'iperammortamento 2026 non è incondizionato ma è subordinato al rispetto di due precisi vincoli di compliance normativa, la cui violazione comporta la decadenza dal beneficio o l'impossibilità di fruirne *ab origine*.

1. **Sicurezza sui luoghi di lavoro:** La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore. In sede di controllo, l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza potranno verificare non solo la regolarità formale (DVR, nomine RSPP), ma anche la sostanziale assenza di violazioni accertate in via definitiva;
2. **Regolarità contributiva (DURC):** È richiesto il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione dell'agevolazione (i.e., al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si opera la variazione in diminuzione) è condizione necessaria. La mancanza di regolarità contributiva, anche per importi minimi se ostativi al rilascio del DURC, paralizza la possibilità di dedurre la quota di iperammortamento.

3. AMBITO TEMPORALE E IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITÀ

3.1 La finestra temporale degli investimenti

L'articolo 1, comma 427, definisce con precisione l'arco temporale di vigenza della misura. L'iperammortamento è riconosciuto per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028.

Questa estensione temporale, frutto di emendamenti in sede parlamentare che hanno ampliato l'orizzonte originariamente limitato al 2026, offre alle imprese un quadro di pianificazione di medio periodo essenziale per investimenti complessi come quelli industriali.

Per l'individuazione del momento di "effettuazione" dell'investimento, si applicano i criteri generali di competenza previsti dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR:

- **Beni Mobili:** Rileva la data della consegna o spedizione del bene. Se il contratto prevede clausole che differiscono il trasferimento della proprietà (es. riserva di proprietà) o collaudi che incidono sull'accettazione, occorre analizzare attentamente le clausole contrattuali. Tuttavia, la prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate tende a valorizzare la consegna fisica o l'accettazione definitiva in caso di collaudo.
- **Beni in Leasing:** Rileva la data presente nel verbale di consegna del bene al locatario ovvero quella indicata nel verbale di collaudo se successiva, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dal pagamento dei canoni.
- **Appalti:** Per i beni realizzati in appalto, l'investimento si considera effettuato alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di stati avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata e accettata dal committente in via definitiva o provvisoria.

3.2 Il Vincolo "Made in EU": sovranità tecnologica e implicazioni operative

Una delle innovazioni più rilevanti e potenzialmente critiche della Legge 199/2025 è l'introduzione di un vincolo territoriale sulla produzione dei beni. La maggiorazione del costo spetta **esclusivamente** per gli investimenti in beni prodotti in uno degli **Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)**¹¹.

Questa disposizione rappresenta un netto cambio di paradigma rispetto al passato, dove l'incentivo era neutrale rispetto all'origine del bene. Le implicazioni operative sono notevoli:

- **Tracciabilità dell'Origine:** Le imprese acquirenti dovranno richiedere ai fornitori una certificazione esplicita dell'origine del bene. Non sarà sufficiente che il fornitore sia

¹¹ Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

europeo; è necessario che il bene sia *prodotto* nell'UE/SEE.

- **Regole di Origine Doganale:** In assenza di specifiche ulteriori nel decreto attuativo, il concetto di "prodotto in UE" dovrà verosimilmente essere interpretato alla luce del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013), che definisce l'origine non preferenziale delle merci. Per beni complessi assemblati con componenti globali, l'origine è conferita al paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
- **Esclusione dei Beni Extra-UE:** Macchinari prodotti integralmente in Cina, Stati Uniti, Turchia o altri paesi extra-SEE sono *ipso facto* esclusi dall'iperammortamento 2026, indipendentemente dal loro livello tecnologico o di interconnessione. Questo impone una revisione immediata delle catene di fornitura e dei piani di acquisto per il triennio 2026-2028.

Per quanto riguarda i Software (contenuti nell'**allegato V** alla legge 30 dicembre 2025, n. 199), l'impresa dovrà richiedere una dichiarazione attestante l'origine del software, resa dal produttore o licenziante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente:

- l'indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell'architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
- l'attestazione che almeno il 50 per cento del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- l'indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell'origine.

Si tratta di condizioni che devono essere tutte rispettate. Per stabilire se un SW sia quindi Made in EU occorre quindi scorporare la componente open source e certificare che almeno la metà del valore dello sviluppo sia stato svolto da soggetti operanti stabilmente nel territorio dell'Unione europea, oltre ad attestare dove sia stato eseguito lo sviluppo sostanziale del software.

4. ANALISI OGGETTIVA: LE ALIQUOTE E I NUOVI ALLEGATI IV E V

L'articolo 1, comma 429, individua due macrocategorie di beni agevolabili, creando un unico "contenitore" fiscale per l'applicazione dell'iperammortamento:

- **Lettera a) - Beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V (in sostituzione dei precedenti allegati A e B di Industria 2.0). La *conditio sine qua non* rimane l'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- **Lettera b) - Beni Green (Autoproduzione):** Qui risiede la maggiore complessità tecnica e la vera novità restrittiva. Si agevolano beni materiali nuovi strumentali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (anche a distanza ex art. 30, c. 1, lett. a, n. 2, D.Lgs 199/2021). Sono inclusi gli **impianti di stoccaggio** (batterie).

Con riferimento al **solare**, il testo specifica:

"Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181".

Questa clausola di esclusione taglia fuori la "Lettera a)" del citato articolo 12, ovvero i moduli prodotti in UE con efficienza modulo $\geq 21,5\%$ ma con celle non necessariamente UE o non ad altissima efficienza. L'agevolazione è dunque riservata all'élite tecnologica della produzione fotovoltaica europea (si veda l'approfondimento al Capitolo 5).

4.1 La Struttura delle aliquote

Il beneficio fiscale è calcolato applicando una percentuale di maggiorazione al costo di acquisizione del bene. La struttura è a scaglioni progressivi, premiando maggiormente gli investimenti di importo contenuto (tipici delle PMI) ma mantenendo un sostegno significativo anche per i grandi progetti industriali.

La seguente tabella riepiloga le aliquote definitive applicabili agli investimenti in beni UE effettuati nel periodo di vigenza:

Scaglione di Investimento (Base Costo)	Aliquota Maggiorazione (%)	Costo Fiscale Riconosciuto (%)
Fino a 2,5 milioni di euro	180%	280%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	100%	200%
Da 10 a 20 milioni di euro	50%	150%
Oltre 20 milioni di euro	0%	100% (nessuna maggiorazione)

4.2 Il calcolo per i beni acquisiti in proprietà

Per quanto concerne i beni acquisiti in proprietà, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.23/E/2026 per il super ed iperammortamento, la maggiorazione prevista dalla legge di bilancio 2026 (180%, 100%, 50%) -non essendo correlata alle valutazioni di bilancio - va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto 31.12.1988, a partire dall'entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio. Per una società di capitali soggetta a IRES (24%), il risparmio d'imposta netto per ogni 1.000 € investiti nel primo scaglione è pari a:

$$1.000 \text{ €} \times 180\% (\text{maggiorazione}) \times 24 (\text{aliquota IRES}) = 432 \text{ €}$$

Il contributo netto equivale quindi al 43,2% dell'investimento, una intensità di aiuto paragonabile ai contributi a fondo perduto più generosi.

Procediamo ora al calcolo della quota incrementale (la "maggiorazione") nel caso di un investimento di 20 milioni agevolabili, da scomporre nelle tre fasce previste dalla disposizione (1° scaglione: fino a 2,5 mln €, 2° scaglione: la quota eccedente i 2,5 mln e fino ai 10 mln di euro, 3° scaglione: la quota eccedente i 10 mln e fino ai 20 mln €).

1° Scaglione:

Base di calcolo: € 2.500.000 aliquota maggiorazione: 180%

Calcolo: $2.500.000 \times 1,8 = 4.500.000$

2° Scaglione:

Base di calcolo: € 7.500.000 (10.000.000 - 2.500.000) aliquota maggiorazione: 100%

Calcolo: $7.500.000 \times 1,0 = 7.500.000$

3° Scaglione:

Base di calcolo: € 10.000.000 (20.000.000 - 10.000.000) aliquota maggiorazione: 50%

Calcolo: $10.000.000 \times 0,5 = 5.000.000$

Di seguito la tabella di sintesi.

Scaglione Investimento	Importo Parziale (€)	% Maggiorazione	Importo Maggiorazione (€)
0 - 2,5 Mln	2.500.000	180%	4.500.000
2,5 - 10 Mln	7.500.000	100%	7.500.000
10 - 20 Mln	10.000.000	50%	5.000.000
TOTALE	20.000.000		17.000.000

Questa maggiorazione di 17 milioni di euro rappresenta una variazione in diminuzione "extra contabile", vale a dire che, fiscalmente, l'impresa dedurrà costi per un valore totale di 37 milioni (20 di costo reale + 17 di maggiorazione virtuale).

Ipotizzando un'aliquota IRES standard al 24%, il risparmio netto generato dall'operazione è:

$$17.000.000 \times 24\% (\text{IRES}) = 4.080.000$$

In conclusione, su un investimento di 20 Milioni di euro, l'iperammortamento permette di dedurre fiscalmente un valore quasi doppio rispetto alla spesa effettuata, generando un credito fiscale latente (risparmio IRES) pari al 20,4% dell'intero investimento iniziale.

4.3 Il calcolo per i beni acquisiti in leasing finanziario

Come evidenziato in precedenza, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio.

Per un analogia misura agevolativa (super e iperammortamento), l'Agenzia delle Entrate ha osservato che, anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole stabilite dall'art.102, comma 7 del TUIR che, si ricorda, prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal già menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che, in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetti non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il costo di acquisizione del bene, con esclusione quindi della quota interessi.

Come evidenziato nella circolare n. 17/E del 25 maggio 2013 e ribadito nella circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, ai fini della determinazione della quota di interessi impliciti si può far riferimento al criterio forfetario di cui al DM 24 aprile 1998; pertanto, la quota interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l'ammontare complessivo degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata fiscale del leasing. Ciò vale anche per i soggetti IAS adopter, che calcolano la maggiorazione sulla quota capitale dei canoni di leasing risultanti dal contratto, nonostante il fatto che in bilancio questi soggetti applichino il principio contabile IFRS16.

Al fine di chiarire le modalità di fruizione dell'iperammortamento 2026 in presenza di contratti di locazione finanziaria, si propongono di seguito tre scenari operativi che evidenziano l'impatto della durata contrattuale sul piano di deduzione fiscale della maggiorazione del 180%:

1. Caso A: Durata contrattuale UGUALE alla durata minima fiscale
2. Caso B: Durata contrattuale SUPERIORE alla durata minima fiscale;
3. Caso C: Durata contrattuale INFERIORE alla durata minima fiscale.

Ipotesi:

- Bene: Macchinario interconnesso 4.0 (Allegato IV) prodotto in UE.
- Costo investimento (Costo per il Concedente): € 500.000.
- Coefficiente di ammortamento tabellare: 10% (Periodo di ammortamento: 10 anni).

- Durata minima fiscale (Art. 102 c.7 TUIR): 5 anni (10 anni / 2).
- Importo totale Maggiorazione: € 500.000 x 180% = € 900.000.
- Canone di leasing complessivo: € 520.000 (di cui € 495.000 quota capitale, € 5.000 riscatto, € 25.000 interessi).
- Riscatto: 1% (€ 5.000)

Scenario 1: Durata contrattuale UGUALE alla durata minima fiscale (5 anni)

In questo scenario, l'impresa stipula un contratto di leasing con una durata di 60 mesi (5 anni), che coincide perfettamente con la durata minima fiscale. Non vi è disallineamento tra il piano dei pagamenti e la deducibilità fiscale.

Il bene può usufruire della maggiorazione del 180 per cento della quota capitale del canone complessivo che, quindi, sarà pari ad euro 891.000 (180% di 495.000).

Si avrà la seguente situazione:

Anno	Canone leasing a CE Quota Capitale	Canone dedotto per derivazione (art 102 e 109 TUIR)	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2026	€ 99.000	€ 99.000	€ 178.200
2027	€ 99.000	€ 99.000	€ 178.200
2028	€ 99.000	€ 99.000	€ 178.200
2029	€ 99.000	€ 99.000	€ 178.200
2030	€ 99.000	€ 99.000	€ 178.200
Totale	€ 495.000	€ 495.000	€ 891.000

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 5 esercizi) sarà pari a euro 495.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari a euro 1.386.000, di cui:

- euro 495.000 dedotti per derivazione (in 5 esercizi) mediante imputazione a conto economico;
- euro 891.000 dedotti extracontabilmente (in 5 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

In questo caso, la deduzione extra-contabile viaggia in parallelo con la deduzione della quota capitale del canone, massimizzando la semplicità amministrativa.

Al momento del riscatto, l'impresa potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 5.000) e le quote della relativa maggiorazione secondo i criteri previsti per i beni di proprietà (cfr. paragrafo precedente).

Scenario 2: Durata contrattuale SUPERIORE alla durata minima fiscale (8 anni anziché 5 anni)

L'impresa decide di diluire l'impegno finanziario su 8 anni (96 mesi). Poiché la durata contrattuale è superiore alla durata minima fiscale (5 anni), la deduzione dei canoni di leasing segue la durata contrattuale (imputazione a conto economico). Invece, la maggiorazione del 180% segue la durata ex art.102 co.7 TUIR.

- Durata contratto: 8 anni.
- Periodo di fruizione dell'iperammortamento: 5 anni.
- Variazione in diminuzione annuale: € 495.000 / 5 = € 178.200.

Anno	Canone leasing a CE Quota Capitale	Canone dedotto per derivazione (art 102 e 109 TUIR)	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2026	€ 61.875	€ 61.875	€ 178.200
2027	€ 61.875	€ 61.875	€ 178.200
2028	€ 61.875	€ 61.875	€ 178.200
2029	€ 61.875	€ 61.875	€ 178.200
2030	€ 61.875	€ 61.875	€ 178.200
2031	€ 61.875	€ 61.875	
2032	€ 61.875	€ 61.875	
2033	€ 61.875	€ 61.875	
Totale	€ 495.000	€ 495.000	€ 891.000

Pertanto, l'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 8 esercizi) sarà pari a euro 495.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari a euro 1.386.000, di cui:

- euro 495.000 dedotti per derivazione (in 8 esercizi) mediante imputazione a conto economico;
- euro 891.000 dedotti extracontabilmente (in 5 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, l'impresa potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 5.000) e le quote della relativa maggiorazione secondo i criteri previsti per i beni di proprietà (cfr. paragrafo precedente).

Scenario 3: Durata contrattuale INFERIORE alla durata minima fiscale (3 anni anziché 5 anni)

L'impresa opta per un leasing accelerato di 3 anni (36 mesi). Tuttavia, fiscalmente non è possibile dedurre il costo del bene in un tempo inferiore alla durata minima (5 anni). Si crea un disallineamento: civilmente i costi sono imputati in 3 anni, ma fiscalmente devono

essere ripresi e spalmati su 5. Analogamente, la maggiorazione iperammortamento deve essere obbligatoriamente ripartita sul periodo minimo fiscale di 5 anni.

- Durata contratto: 3 anni.
- Periodo di fruizione dell'iperammortamento: 5 anni (vincolo fiscale inderogabile).
- Variazione in diminuzione annuale: € 495.000 / 5 = € 178.200.

Anno	Canone leasing a CE Quota Capitale	Canone dedotto per derivazione (art 102 e 109 TUIR)	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2026	€ 165.000	€ 99.000	€ 178.200
2027	€ 165.000	€ 99.000	€ 178.200
2028	€ 165.000	€ 99.000	€ 178.200
2029		€ 99.000	€ 178.200
2030		€ 99.000	€ 178.200
Totale	€ 495.000	€ 495.000	€ 891.000

L'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 3 esercizi) sarà pari a euro 495.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari a euro 1.386.000, di cui:

- euro 495.000 dedotti per derivazione (in 5 esercizi) mediante imputazione a conto economico;
- euro 891.000 dedotti extracontabilmente (in 5 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Al momento del riscatto, l'impresa potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 5.000) e le quote della relativa maggiorazione secondo i criteri previsti per i beni di proprietà (cfr. paragrafo precedente).

4.4 Allegato IV: Beni materiali strumentali 4.0

La Legge 199/2025 sostituisce i riferimenti agli storici Allegati A e B della Legge 232/2016 con i nuovi **Allegati IV e V**, aggiornandone i contenuti per allinearli all'evoluzione tecnologica e alle priorità della Transizione 5.0.

L'Allegato IV elenca i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0". Il requisito fondamentale rimane l'**interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le macrocategorie di beni agevolabili comprendono:

1. **Beni strumentali controllati da sistemi computerizzati:** Macchine utensili per asportazione, deformazione plastica, assemblaggio, saldatura, confezionamento e

imballaggio. Rientrano in questa voce anche i robot, i robot collaborativi (cobot) e i sistemi multi-robot.

2. **Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:** Sistemi di misura a coordinate, sistemi di monitoraggio *in-process* per il controllo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, strumentazione per l'etichettatura e la tracciabilità intelligente (es. RFID).
3. **Dispositivi per l'interazione uomo-macchina:** Interfacce HMI avanzate, sistemi di realtà aumentata e virtuale per il supporto agli operatori, postazioni di lavoro ergonomiche e adattive.

Requisiti tecnici indispensabili:

Per accedere all'iperammortamento, i beni dell'Allegato IV devono possedere obbligatoriamente tutte le seguenti caratteristiche:

- Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.
- Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
- Interfaccia uomo-macchina semplici e intuitive.
- Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche ulteriori:

- Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
- Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.
- Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento (Digital Twin).

4.5 Allegato V: Beni immateriali 4.0 e l'evoluzione verso il digitale avanzato

L'Allegato V rappresenta l'aggiornamento del vecchio Allegato B e include software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connesse a investimenti in beni materiali

4.0.10

Le novità più significative riflettono l'attenzione verso la data economy e la sostenibilità:

- **Digital Product Passport (DPP):** Vengono esplicitamente inclusi software e piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto, uno strumento chiave per la tracciabilità e la circolarità, integrato con sistemi PLM, ERP e MES.

- **Gestione rifiuti ed economia circolare:** Software dedicati all'ottimizzazione del ciclo di vita dei prodotti, dalla gestione degli scarti industriali fino al recupero dei materiali a fine vita (End of Line).
- **Data Spaces e Interoperabilità:** Sistemi per la creazione di ecosistemi basati sui dati conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), che permettono lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra attori della filiera.
- **Piattaforme Low-Code/No-Code:** Strumenti per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali e dashboard operative, democratizzando l'accesso alla personalizzazione del software industriale.
- **Cybersecurity e Blockchain:** Confermata e rafforzata la presenza di soluzioni per la protezione dei dati industriali e la certificazione immutabile delle transazioni e dei processi produttivi.

5. FOCUS ENERGIA: FOTOVOLTAICO E AUTOPRODUZIONE

L'articolo 1, comma 429, lettera b), della Legge 199/2025 estende l'iperammortamento anche ai beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** (anche a distanza). In particolare, le spese agevolabili comprendono:

- gruppi di generazione elettrica
- sistemi di accumulo
- trasformatori
- misuratori
- impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi
- servizi ausiliari degli impianti
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Tali investimenti possono riferirsi sia alla sede produttiva principale sia a beni ubicati in unità catastali diverse, purché collegate alla rete elettrica tramite punti di prelievo (POD) riconducibili alla stessa unità produttiva.

Per quanto riguarda gli impianti di autoconsumo, il loro dimensionamento deve essere calcolato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% “del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente a quello in corso al 1 gennaio 2026, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva”.

Sono altresì previsti i massimali previsti per i sistemi di generazione dell'energia (in euro al

kW in base alla tipologia):

- Fotovoltaico: da 1.420 €/kW (per impianti <20kW) a scendere fino a 840 €/kW (per grandi impianti).
- Eolico: da 2.640 €/kW a scendere.
- Pompe di calore (Aria/Acqua): 1.560 €/kW fino a 1000 kWt.

Per i sistemi di stoccaggio il massimale è fissato a 900 euro al kW/h.

Per quanto attiene al fotovoltaico, la norma introduce una barriera all'ingresso selettiva: sono agevolabili **esclusivamente** i moduli e le celle prodotti in UE che soddisfano i requisiti di efficienza di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del DL 181/2023. Questo vincolo esclude di fatto la totalità dei moduli standard (anche se assemblati in UE) e restringe il campo a tecnologie ad altissima efficienza (HJT, IBC, Tandem) con filiera europea certificata.

La restrizione operata dall'articolo 1, comma 429, lettera b), della Legge 199/2025 ai soli moduli di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 DL 181/2023 impone una disamina tecnica rigorosa. Non solo il pannello deve essere "Made in EU" ma deve soddisfare parametri di efficienza della **cella** che sono oggi appannaggio di poche tecnologie specifiche.

5.1 Requisiti specifici per il fotovoltaico

Per quanto concerne la tecnologia fotovoltaica, la norma opera un rinvio specifico ai requisiti tecnici stabiliti dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. Decreto Energia), convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024.

Il Decreto-legge 181/2023 (cd. Decreto Energia), all'art. 12, ha istituito presso l'ENEA un registro per classificare i moduli fotovoltaici in tre categorie qualitative e territoriali, finalizzato a supportare le misure del PNRR e ora dell'art. 1, comma 429 della Legge di Bilancio 2026:

- **Lettera a):** Moduli prodotti in UE con efficienza a livello di **modulo** $\geq 21,5\%$. (ESCLUSI dall'iperammortamento). Questa categoria comprende la maggior parte dei moduli assemblati in Europa con celle asiatiche.
- **Lettera b):** Moduli con **celle**, entrambi prodotti in UE, con efficienza a livello di **cella** $\geq 23,5\%$. (AMMESSI all'iperammortamento).
- **Lettera c):** Moduli prodotti in UE composti da **celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio (HJT)** o **tandem** prodotte in UE, con efficienza di **cella** $\geq 24,0\%$. (AMMESSI all'iperammortamento).

La distinzione tecnica tra **efficienza** del **modulo** ed **efficienza** della **cella** è sostanziale e spesso fonte di confusione commerciale:

- L'**efficienza del modulo** è il rapporto tra la potenza in uscita dal pannello e la potenza

solare incidente sull'intera superficie del pannello (inclusi cornice e spazi tra le celle). Un modulo moderno di buona qualità (PERC o TOPCon) raggiunge facilmente il 21-22%;

- **L'efficienza della cella** è il rendimento della singola unità fotovoltaica. È sempre superiore all'efficienza del modulo (poiché non ci sono spazi morti). Tuttavia, raggiungere il **23,5%** o il **24,0%** a livello di cella in produzione di massa è una sfida tecnologica che esclude la tecnologia PERC standard (che si ferma tipicamente al 22-23% di cella) e spinge verso tecnologie **TOPCon**, **HJT (Heterojunction)** o **IBC (Interdigitated Back Contact)**.

5.2 Iscrizione al Registro ENEA

La sussistenza dei citati requisiti non è autocertificabile in modo generico ma deve essere attestata attraverso l'iscrizione dei prodotti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico tenuto dall'ENEA.

I produttori di moduli sono tenuti a registrare i propri prodotti presso l'ENEA, fornendo le certificazioni tecniche che comprovano i livelli di efficienza e l'origine territoriale. Per l'impresa investitrice, l'acquisto di moduli inclusi in questo registro costituisce condizione essenziale per l'accesso alla maggiorazione del costo. L'assenza di iscrizione nel registro ENEA espone l'azienda al rischio di recupero dell'agevolazione in sede di controllo.

Pertanto, tenuto conto che l'onere della prova ricade sull'impresa beneficiaria ed acquisire (direttamente o in leasing finanziario) un modulo "Made in Italy" non basta, occorre **esigere** dal fornitore il Certificato di iscrizione al Registro ENEA che attesti specificamente la classificazione in sezione b) o c). Un certificato in sezione a) rende l'investimento non agevolabile ai fini dell'iperammortamento.

5.3 La perizia tecnica

Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia deve anche attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo.

5.4 Il Principio DNSH e la sicurezza

Anche se il legislatore non cita espressamente il protocollo DNSH (Do No Significant Harm) in modo esteso come il PNRR, il comma 428 impone tassativamente il rispetto delle normative sulla sicurezza e il regolare versamento dei contributi (DURC). Per gli impianti FV, questo implica:

- **Smaltimento moduli (RAEE):** adesione a un consorzio certificato per lo smaltimento dei moduli a fine vita è obbligatoria e deve essere documentata.
- **Certificazioni antincendio:** Classe 1 di reazione al fuoco per installazioni su tetto, pena l'inagibilità e la decadenza dell'incentivo.

5.5 Tecnologie ammissibili e produttori compatibili ai fini dell'iperammortamento

L'analisi dei datasheet e delle dichiarazioni dei produttori europei permette di identificare quali tecnologie e marchi possono rientrare nelle lettere b) e c).

3SUN (Gruppo Enel) - Catania, Italia (Leader Lettera C)

La Gigafactory 3SUN di Catania è il principale candidato per la compliance con la **lettera c)**.

- **Tecnologia:** 3SUN utilizza la tecnologia proprietaria **HJT (Heterojunction)** denominata "CORE-H".
- **Modelli:**
 - *Serie B60 / M40 Bold:* I datasheet indicano un'efficienza del *modulo* tra il 21,6% e il 22,6%. Tuttavia, per la lettera c) conta l'efficienza della *cella*.
 - *Efficienza Cella:* Fonti ufficiali 3SUN riportano record di efficienza su cella commerciale superiore al **24,5%** (fino al 26,5% in tandem perovskite in R&D).
 - *Compliance:* I moduli 3SUN B60 e M40 Bold, essendo prodotti in Italia con celle HJT prodotte in Italia aventi efficienza di cella >24%, rientrano pienamente nella **lettera c)** e quindi nell'agevolazione dell'iperammortamento. Sono presenti nel Registro ENEA.

Meyer Burger - Germania (Situazione a Rischio)

Meyer Burger è leader storico nell'HJT.

- **Tecnologia:** HJT SmartWire.
- **Performance:** I moduli (White, Black, Glass-Glass) hanno efficienze modulo intorno al 21,8% - 22,1%. Le celle HJT di Meyer Burger hanno efficienze certificate superiori al **24%**. Questo li collocherebbe nella **lettera c)**.
- **Criticità:** Meyer Burger ha spostato l'attenzione sugli USA: produzione celle a Colorado Springs e moduli a Goodyear, in Arizona, sfruttando i mercati protetti. Non ci sono piani concreti per produzione "Made in EU" nel 2026-2028; è stata aperta un'istanza di insolvenza per la sussidiaria tedesca a Hohenstein-Ernstthal (289 dipendenti), indicando ulteriore contrazione in Europa

SoliTek - Lituania (lettera B)

Produttore specializzato in moduli Glass-Glass e BIPV.

- **Tecnologia:** Utilizza celle TOPCon e HJT.
- **Compliance:** SoliTek dichiara esplicitamente di essere presente nel Registro ENEA. Per rientrare nella lettera b), è necessario che le celle siano di origine UE. SoliTek ha annunciato l'uso di celle europee per specifici lotti per rientrare nei requisiti. I moduli

"Blackstar" sono i candidati principali.

FuturaSun - Italia (Produzione UE vs Asiatica)

FuturaSun ha lanciato la linea "Silk Nova EU".

- **Tecnologia:** N-Type (probabilmente TOPCon).
- **Efficienza:** Il modulo Silk Nova EU dichiara un'efficienza modulo fino al **22%**.
- **Requisito Cella:** Per rientrare nella **lettera b)**, le celle devono essere UE e avere efficienza >23,5%. La tecnologia N-Type TOPCon può raggiungere queste efficienze di cella. Tuttavia, è necessario verificare tramite certificazione del produttore se le celle sono *fisicamente prodotte in UE* o se sono celle asiatiche assemblate in UE. La maggior parte dei moduli "Made in EU" assembla celle asiatiche (ricadendo nella lettera a, quindi **esclusi**). FuturaSun sta lavorando per una filiera europea, ma la verifica della provenienza della *cella* è dirimente. Se le celle sono extra-UE, il modulo è escluso dall'iperammortamento.

RECOM Technologies e Carbon Solar

- **RECOM:** Dichiara produzione in Francia e Italia. Analogamente a FuturaSun, il punto critico è l'origine della cella. Se utilizza celle asiatiche su moduli assemblati in Italia/Francia, ricade nella lettera a) (escluso). Se produce le celle internamente in Europa (come suggerito da alcuni snippet sull'acquisizione di linee produttive), potrebbe rientrare.
- **Carbon Solar (Francia):** Start-up ambiziosa con progetto di Gigafactory a Fos-sur-Mer per celle TOPCon e IBC. Produzione prevista a partire dall'autunno 2025. Potrebbe diventare un fornitore chiave per la lettera b) o c) nel biennio 2026-2028.

5.6 Casi esemplificativi di acquisto e di leasing finanziario

Di seguito due scenari quantitativi per un investimento in un impianto fotovoltaico (con requisiti lettera c, es. 3SUN) da 500 kWp + accumulo, costo totale 500.000 €.

Scenario A: Acquisto diretto (bene mobile - aliquota 9%)

Questo scenario esplora l'ipotesi tecnicamente più vantaggiosa: l'impianto fotovoltaico viene qualificato come bene mobile. Questa configurazione è ammissibile, secondo la Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2013 e la n. 46/E del 2007, quando l'impianto non è "infixo" stabilmente (es. impianti galleggianti/flottanti) o, nel caso di installazione su lastrico solare o tetto, quando è realizzato con strutture zavorrate amovibili che non incrementano il valore catastale dell'immobile sottostante di oltre il 15%.

Costo Investimento: 500.000 €

Contributo (es. Bando Regionale/PNRR): Ipotizziamo 100.000 € a fondo perduto.

Base di calcolo: 500.000 € - 100.000 € = 400.000 € (Netto Contributi).

Aliquota maggiorazione: 180% (Investimento < 2,5 mln).

Valore della maggiorazione deducibile: 400.000 € * 180% = 720.000 €.

Ammortamento fiscale: come bene mobile (equiparato a macchinari/centrali termoelettriche, Gruppo XVII Specie 1/b del D.M. 31/12/1988), l'aliquota applicabile è il 9%.

Durata ammortamento: ~11 anni (100 / 9 = 11,11).

La deduzione dell'iperammortamento segue i coefficienti di ammortamento fiscale. Per il primo anno, ai sensi dell'art. 102 TUIR c. 2, l'aliquota è ridotta alla metà (4,5%).

Anno	Ammortamento Fiscale %	Quota Maggiorazione Deducibile (€)	Risparmio IRES (24%)	Flusso di Cassa Fiscale Cumulato
Anno 1	4,5% (ridotto 50%)	720.000 * 4,5% = 32.400 €	7.776 €	7.776 €
Anno 2	9,0%	720.000 * 9,0% = 64.800 €	15.552 €	23.328 €
Anno 3	9,0%	64.800 €	15.552 €	38.880 €
Anno 4	9,0%	64.800 €	15.552 €	54.432 €
...
Anno 11	9,0%	64.800 €	15.552 €	163.344 €
Anno 12	5,5% (residuo)	39.600 €	9.504 €	172.800 €
TOTALE	100%	720.000 €	172.800 €	

È opportuno, in fase di progettazione, lavorare con i tecnici per garantire che le caratteristiche di "amovibilità" e "non-incidenza catastale" siano rispettate e documentate (es. perizia tecnica che attesti la natura di "impianto zavorrato appoggiato" e calcolo dell'incremento di rendita <15%) per difendere l'aliquota del 9% in caso di accertamento.

Scenario B: Leasing Finanziario

In questo scenario, l'impresa acquisisce l'impianto in leasing finanziario. Le variabili per cogliere il vantaggio del leasing sono la durata fiscale del contratto di leasing, disciplinata dall'art. 102 comma 7 del TUIR, ed il prezzo di opzione finale (riscatto); in questo caso, più è bassa la percentuale di riscatto, maggiore è la quota di iperammortamento imputata sulle quote capitali dei canoni di leasing.

- Costo Concedente: 500.000 €
- Contributo in conto impianti: 100.000 € (Netto contributo).
- Base per maggiorazione: 400.000 € (500.000 – 100.000).
- Maggiorazione Totale: 400.000 € * 180% = 720.000 €.
- Qualificazione Bene: Mobile (Aliquota 9%).

- Periodo Ammortamento Tabellare: $100 / 9 = 11,11$ anni.
- Durata fiscale minima leasing (art. 102 c.7 TUIR): $11,11$ anni / $2 = 5,55$ anni (circa 67 mesi).
- Canone di leasing complessivo: € 520.000 (di cui € 495.000 quota capitale, € 5.000 riscatto, € 25.000 interessi).
- Riscatto: 1% (€ 5.000)

Anno	Canone leasing a CE Quota Capitale	Canone dedotto per derivazione (art 102 e 109 TUIR)	Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione
2026	€ 82.500	€ 82.500	€ 118.500
2027	€ 82.500	€ 82.500	€ 118.500
2028	€ 82.500	€ 82.500	€ 118.500
2029	€ 82.500	€ 82.500	€ 118.500
2030	€ 82.500	€ 82.500	€ 118.500
2031	€ 82.500	€ 82.500	€ 118.500
Totale	€ 495.000	€ 495.000	€ 711.000

L'ammontare complessivo della quota capitale dedotto civilisticamente (in 6 esercizi) sarà pari a euro 495.000, mentre l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari a euro 1.206.000, di cui:

- euro 495.000 dedotti per derivazione (in 6 esercizi) mediante imputazione a conto economico;
- euro 711.000 dedotti extracontabilmente (in 6 esercizi) attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.

In questo caso, la deduzione extra-contabile viaggia in parallelo con la deduzione della quota capitale del canone, massimizzando la semplicità amministrativa.

Al momento del riscatto, l'impresa potrà iniziare a dedurre le quote di ammortamento del bene (su un importo di euro 5.000) e le quote della relativa maggiorazione secondo i criteri previsti per i beni di proprietà (cfr. paragrafo precedente).

Il leasing su un impianto fotovoltaico qualificato come "Bene Mobile" è lo strumento finanziario più vantaggioso. Con una percentuale di riscatto minimale (1%), permette di dedurre l'intero costo dell'impianto (500.000 €) in soli 67 mesi (5 anni e mezzo), generando un risparmio IRES maggiore nei primi anni di vita dell'impianto, proprio quando i flussi di cassa operativi devono coprire l'uscita finanziaria. L'acquisto diretto, al contrario, vincola la deduzione fiscale a un periodo doppio (11 anni), diluendo il beneficio finanziario.

6. LA CUMULABILITÀ E LA CLAUSOLA DEL "COSTO NETTO"

L'aspetto più critico e innovativo della disciplina 2026 riguarda le regole di cumulabilità con altri incentivi pubblici. L'articolo 1, comma 431, introduce una clausola che modifica radicalmente la convenienza del cumulo rispetto al passato.

6.1 La regola del "Netto delle Sovvenzioni"

La norma stabilisce che il beneficio dell'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (es. Nuova Sabatini, Credito d'Imposta ZES Unica, bandi regionali), a condizione che il sostegno non porti al superamento del costo sostenuto. Tuttavia, viene introdotta una specificazione dirimente:

"La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili."

Questo significa che, prima di calcolare la maggiorazione del 180%, il valore del bene deve essere decurtato dell'importo degli altri contributi ottenuti. Questo meccanismo riduce la base imponibile su cui applicare l'iperammortamento, diminuendo di fatto il beneficio fiscale generato dalla misura.

6.2 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Nuova Sabatini

La Nuova Sabatini consiste in un contributo in conto impianti calcolato sugli interessi di un finanziamento quinquennale. L'importo del contributo (attualizzato) rientra nella definizione di "sovvenzioni o contributi" e deve quindi essere sottratto dalla base di calcolo dell'iperammortamento.

Esempio Numerico:

- **Investimento:** € 100.000
- **Contributo Nuova Sabatini 4.0:** Stimiamo un contributo attualizzato del 10% -> € 10.000.
- **Calcolo Iperammortamento:**
 1. Base di calcolo "netta": € 100.000 - € 10.000 = **€ 90.000**.
 2. Maggiorazione Iper (180%): € 90.000 * 180% = **€ 162.000** (invece di 180.000 senza cumulo).
 3. Risparmio IRES (24%): € 162.000 * 24% = **€ 38.880**.
 4. Beneficio Totale (Sabatini + Iper): € 10.000 + € 38.880 = **€ 48.880**.

Se non si fosse richiesta la Sabatini, il risparmio IRES sarebbe stato di € 43.200 (100k * 180%

* 24%). La differenza è minima (€ 48.880 con cumulo vs € 43.200 solo Iper), ma dimostra come l'effetto moltiplicatore del cumulo sia stato sterilizzato.

6.3 Scenario di cumulo: Iperammortamento + Credito ZES Unica

Il Credito d'Imposta ZES Unica per il Mezzogiorno è un aiuto di stato significativo che può coprire fino al 40-60% dell'investimento a seconda della dimensione d'impresa e della regione.

Esempio Numerico:

- **Investimento:** € 100.000
- **Credito ZES (Piccola Impresa, Campania):** 60% -> € 60.000 (credito teorico).
- **Calcolo Iperammortamento:**
 1. Base di calcolo "netta": € 100.000 - € 60.000 = **€ 40.000**.
 2. Maggiorazione Iper (180%): € 40.000 * 180% = **€ 72.000**.
 3. Risparmio IRES (24%): € 72.000 * 24% = **€ 17.280**.
 4. Beneficio Totale (ZES + Iper): € 60.000 + € 17.280 = **€ 77.280** (77,28% del costo).

In questo caso, il cumulo rimane estremamente vantaggioso, permettendo di coprire oltre tre quarti del costo dell'investimento, ma la base di calcolo dell'iperammortamento viene drasticamente ridotta.

6.4 Divieto di Cumulo con Transizione 5.0

È sancito un divieto assoluto di cumulabilità per il medesimo investimento tra l'Iperammortamento 2026 e il Credito d'Imposta Transizione 5.0. Le due misure sono alternative: l'impresa deve scegliere *ex ante* quale strumento attivare.

- **Transizione 5.0:** Genera un credito d'imposta immediato (compensabile in unica soluzione), richiede obbligatoriamente un risparmio energetico certificato e ha aliquote che variano in base al risparmio conseguito.
- **Iperammortamento 2026:** Genera un risparmio fiscale diluito nel tempo (deduzione), non richiede necessariamente il risparmio energetico (per i beni Allegato IV/V, salvo quelli specifici per l'energia), ma ha aliquote fisse molto elevate e il vincolo territoriale UE.

7. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI E DICITURE OBBLIGATORIE

La legittimità della fruizione del beneficio fiscale riposa sulla correttezza formale della documentazione. Errori in questa fase possono portare alla revoca totale dell'agevolazione in sede di controllo.

7.1 Dicitura in fattura

Tutti i documenti fiscali probatori (fatture e ordini di acquisto, documenti di trasporto, bolle doganali, contratto di leasing, fatture di canoni di leasing) relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono riportare un chiaro riferimento normativo. La mancanza di tale dicitura costituisce motivo di esclusione; tuttavia, come peraltro ammesso in passato dall'Agenzia delle Entrate, al soggetto beneficiario dell'iperammortamento sono consentite procedure di regolarizzazione tardiva (es. integrazione elettronica della fattura).

Dicitura Consigliata:

"Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)."

Tale dicitura va apposta direttamente dal fornitore all'atto dell'emissione della fattura elettronica (nel campo "Altri Dati Gestionali" o nella descrizione). In caso di acquisizione in leasing finanziario, la dicitura deve essere presente sia nel contratto di leasing finanziario sia nel verbale di consegna.

7.2 Perizia asseverata e attestazione di conformità

Per i beni con un costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro, è obbligatoria la redazione di una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo inferiore o uguale a 300.000 euro, l'obbligo può essere assolto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La perizia deve attestare che il bene:

1. possiede le caratteristiche tecniche incluse negli elenchi di cui all'All. IV o V;
2. è prodotto in UE/SEE (verifica dell'origine);
3. è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L'interconnessione è il requisito cardine che fa scattare il diritto alla deduzione maggiorata.

Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia deve anche attestare il

rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo.

La redazione della perizia è affidata esclusivamente a ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, con l'importante vincolo che tali soggetti siano dotati di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del loro operato. Esiste una specifica eccezione per il settore agricolo, dove la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati, sempre nel rispetto dell'obbligo assicurativo.

È poi richiesta una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro; qualora l'impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.

7.3 Comunicazione al GSE

Il comma 430 introduce l'obbligo di trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), tramite una piattaforma gestita dal GSE, apposite comunicazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Le modalità operative, i modelli e i termini di trasmissione sono contenute in un decreto direttoriale attuativo del MIMIT il cui contenuto è di seguito esposto.

Le imprese dovranno innanzitutto inviare una comunicazione preventiva che indichi l'importo complessivo degli investimenti programmati in ciascuna struttura produttiva. Vanno indicati i dati identificativi, la tipologia e l'ammontare degli investimenti.

Successivamente, entro 60 giorni dalla ricevuta di comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), dovranno inviare una comunicazione di conferma, attestando l'avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto. Questo termine è appunto di 60 giorni e non 30 come nella precedente normativa.

L'ultimo step è la comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l'effettiva realizzazione degli investimenti.

Quando la comunicazione riguarda più beni, la data di completamento coincide con quella relativa all'ultimo investimento effettuato.

A conclusione dell'iter l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. A quel punto il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni rese (si tratta quindi di controlli puramente formali in questa fase), entro dieci giorni dalla ricevuta di avvenuto invio delle comunicazioni, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da

integrare nel termine di dieci giorni.

A differenza del passato, dove la comunicazione era spesso solo consuntiva e statistica, la nuova formulazione e il coinvolgimento del GSE suggeriscono un monitoraggio più stringente, potenzialmente con logiche "prenotative" o di verifica in itinere delle risorse impegnate, simile a quanto implementato per la Transizione 5.0.

7.4 Recapture (riliquidazione dell'agevolazione)

L'articolo 1, comma 432, disciplina il meccanismo del recapture. Se i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) prima della fine del periodo di ammortamento, l'agevolazione viene revocata per la parte residua.

Tuttavia, la revoca non scatta se, nello stesso periodo d'imposta, l'impresa sostituisce il bene ceduto con un altro bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (Allegato IV). In tal caso, l'iperammortamento prosegue sul nuovo bene fino a concorrenza del costo del bene sostituito.

7.5 Applicazione del meccanismo di recapture in caso di leasing finanziario

L'articolo 1, comma 432 della Legge di Bilancio 2026 disciplina il meccanismo di "recapture" (recupero dell'agevolazione), prevedendo la decadenza dal beneficio qualora i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all'estero (delocalizzazione) entro il termine del periodo di fruizione dell'agevolazione. Tale norma, letta in combinato disposto con i chiarimenti di prassi precedenti (in particolare Circolare 4/E/2017 e Risposte a Interpello n. 826/2021), assume connotazioni specifiche quando l'investimento è realizzato tramite contratto di leasing finanziario.

Nel contesto del leasing, il meccanismo di recapture si attiva nelle seguenti fattispecie, considerate equivalenti alla cessione del bene:

- **Mancato riscatto del bene:** Il mancato esercizio del diritto di riscatto al termine del contratto di leasing, qualora avvenga prima che sia concluso il periodo di fruizione fiscale della maggiorazione (ad esempio, in caso di durata contrattuale inferiore alla durata minima fiscale, come nello scenario 3 del paragrafo 4.3), comporta la decadenza dalle quote residue di iperammortamento. L'utilizzatore perde il diritto a dedurre le variazioni in diminuzione relative agli esercizi successivi alla riconsegna del bene al concedente. Tuttavia, a differenza del meccanismo del credito d'imposta che prevedeva la restituzione con interessi, nel regime di deduzione extracontabile il recapture opera generalmente interrompendo le deduzioni future ("stop loss"), salvo diversa specifica che imponga una variazione in aumento per recuperare quanto già dedotto in eccesso rispetto all'effettivo periodo di possesso.
- **Cessione del contratto di leasing:** Se l'utilizzatore cede il contratto di leasing a un terzo soggetto (subentro) prima del termine del periodo di ammortamento fiscale, si verifica il

trasferimento della disponibilità del bene. L'impresa cedente deve interrompere la deduzione delle quote di iperammortamento residue, che non possono essere trasferite al subentrante (in quanto il bene per quest'ultimo non soddisferebbe il requisito della "novità").

- **Delocalizzazione:** Qualora il bene, pur rimanendo nella disponibilità giuridica dell'impresa utilizzatrice (in vigore di contratto di leasing o dopo il riscatto), venga trasferito permanentemente presso una struttura produttiva estera (anche appartenente allo stesso gruppo), si applica il recapture con la perdita delle quote residue di agevolazione.

Clausola di Salvaguardia (Sostituzione del Bene):

Il comma 432 introduce una "safe harbor rule" applicabile anche al leasing: il recapture non scatta se, nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione, il mancato riscatto o la delocalizzazione, l'impresa provvede a sostituire il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (anch'esso interconnesso e "Made in EU"). In tal caso, l'impresa può continuare a dedurre le quote residue della maggiorazione relativa al primo bene, come se questo fosse ancora in azienda. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore a quello del bene originario, la deduzione prosegue in misura proporzionalmente ridotta; se è superiore, la deduzione prosegue per l'intero importo originario (l'eccedenza di costo non genera nuova maggiorazione a meno che non configuri un investimento autonomo incrementale).

8. CONCLUSIONI

L'iperammortamento 2026, come delineato dalla Legge 199/2025, rappresenta uno strumento potente ma complesso. Il ritorno alla deduzione fiscale premia la solidità e la redditività aziendale, ma la clausola del "costo netto" nel cumulo e il vincolo "Made in EU" impongono una gestione manageriale dell'incentivo molto più attenta rispetto al passato.

Raccomandazioni per le Imprese:

1. **Pianificazione Fiscale:** Valutare attentamente la capienza IRES prospettica. Se l'azienda prevede perdite nei prossimi 5 anni, l'iperammortamento genererà un credito fiscale differito (perdite riportabili) e non liquidità immediata.
2. **Audit della Supply Chain:** Prima di ordinare macchinari, è indispensabile verificare con il fornitore l'origine doganale del bene. L'impresa è tenuta a dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l'ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell'Unione

europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

3. **Simulazione del Cumulo:** Effettuare simulazioni numeriche precise per valutare la convenienza del cumulo con la Nuova Sabatini. In alcuni casi, rinunciare a un piccolo contributo Sabatini potrebbe convenire per mantenere integra la base imponibile dell'iperammortamento, semplificando al contempo la gestione amministrativa.
4. **Tempismo dell'Interconnessione:** Poiché la deduzione parte dall'anno di interconnessione, è vitale che l'integrazione digitale del macchinario avvenga tempestivamente. Un ritardo nell'interconnessione sposta in avanti l'intero piano di ammortamento fiscale maggiorato.

In conclusione, la Legge 199/2025 offre un'opportunità significativa per il rilancio degli investimenti industriali, ma richiede un approccio integrato che veda la collaborazione stretta tra direzione tecnica (scelta dei beni e interconnessione), ufficio acquisti (verifica origine UE) e direzione amministrativa (calcolo fiscale e compliance documentale).